

OGGETTO+

NUOVI TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO PER ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

AGGIORNAMENTO

28 DICEMBRE 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96 - D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136. - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - DM 28.12.2018 - Risoluzione Agenzia Entrate 9.4.2019, n. 42/E – DL 26 ottobre 2019, n. 124 conv in L. 19 dicembre 2019, n. 157; art. 26 DL 8.4.2020 n. 23- Decreto MEF 4 dicembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 39/2020 - MODALITA' PER ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO - AGGIORNAMENTO-

CIRCOLARE N. 34/2020 - MODALITA' PER ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Con l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall'1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche "senza" IVA di importo superiore a € 77,47.

Recentemente, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell'imposta non versata.

L'art. 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all'art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in particolare ha:

- sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, per ciò che riguarda i termini di versamento dell'imposta di bollo,
- introdotto il nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in merito alle modalità di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020 ha, invece, individuato le procedure di recupero dell'imposta di bollo quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo deve essere assolta, in linea generale, sulle fatture (elettroniche o cartacee) non soggette ad imposta sul valore aggiunto, secondo il principio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo.

L'articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, con riferimento alle "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti"; l'imposta non è dovuta quando le somme documentate non superano i 77,47 euro.

In caso di fatture emesse in formato cartaceo (ad esempio, soggetti minimi o forfettari), al superamento della soglia di rilevanza, l'imposta può essere assolta mediante apposito contrassegno telematico o, in alternativa, con modalità virtuali (di cui all'articolo 15 D.P.R. 642/1972), previa autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate (modalità in disuso a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica).

Sulle fatture elettroniche emesse in formato xml e trasmesse allo SdI, invece, l'imposta di bollo è corrisposta esclusivamente con modalità telematica.

Come noto, con riferimento sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche:

- ◆ Al fine di determinare l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture, va fatto riferimento al DPR n. 642/72 che prevede:
 - l'assoggettamento all'imposta di bollo per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi";
 - l'esenzione da imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali è "effettivamente dovuto il tributo", ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione;
- ◆ Per effetto dell'art. 7-bis, comma 3, DL n. 43/2013, l'imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a € 77,47 è pari a € 2.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Al fine di individuare le possibili modalità di assolvimento dell'imposta di bollo è necessario differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica. Infatti:

- ⇒ per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture cartacee va fatto riferimento all'art. 3 DL n. 43/2013 se il pagamento è effettuato tramite apposizione del contrassegno ovvero agli artt. 15 e 15-bis del DL n. 43/2013 in caso di pagamento "virtuale";
- ⇒ per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche va fatto riferimento all'art. 6, DM 17.6.2014 che disciplina l'assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale" (differente dall'assolvimento "virtuale" di cui al punto precedente, relativo alle fatture cartacee).

E' stato modificato con il DM 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. 7.1.2019, n. 5, il comma 2 del citato art. 6 DM 17.6.2014, relativo alle modalità di versamento dell'imposta, e prevede che se

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 98/2020

PAGINA

3/7

l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale.

I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono contenuti nell'art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014. Tali termini, tuttavia, sono stati, negli ultimi anni, più volte modificati (si veda, ad esempio, D.L. n. 124/2019, e D.L. n. 23/2020).

A seguito della nuova formulazione il versamento dell'imposta di bollo dovuta per gli atti / documenti / registri emessi o utilizzati durante l'anno va effettuato con modalità diverse rispetto al versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche, infatti, il versamento dell'imposta di bollo va effettuato in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (come originariamente previsto dal DM 17.6.2014).

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il nuovo comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021:

- per le fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- per le fatture emesse nel secondo trimestre, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- se l'importo dovuto per il primo trimestre dell'anno è inferiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento;
- se l'importo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell'anno, risulta inferiore a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Di seguito si riepiloga quanto appena visto:

FATTURE EMESSE NEL	IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA	TERMINE VERSAMENTO
Primo trimestre 2021	≥ € 250	31.5.2021
	< € 250	30.9.2021
Secondo trimestre 2021	≥ € 250	30.9.2021
Primo e secondo trimestre 2021	< € 250	30.11.2021
Terzo trimestre 2020	qualsiasi importo	30.11.2021
Quarto trimestre 2020	qualsiasi importo	28.2.2022

L'INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 98/2020

PAGINA

4/7

ENTRATE

Così come disposto dall'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita"), l'Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche può verificare, con procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo; laddove rilevi che non sia stata apposta tale annotazione, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione, sul Sistema di Interscambio.

L'art. 1, comma 1, secondo periodo, Decreto MEF 4 dicembre 2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314), riprendendo quanto disposto dall'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita") dispone che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

L'Agenzia mette tale informazione a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Tuttavia, le modalità tecniche per effettuare l'integrazione delle fatture, inviate tramite SdI, da parte dell'Agenzia delle Entrate nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, saranno stabilite con apposito Provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, così come specificato dal nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, (introdotto dal Decreto MEF 4 dicembre 2020).

Il cedente/prestatore o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Di seguito si riportano le nuove scadenze previste:

FATTURE EMESSE NEL	INTEGRAZIONE AGENZIA ENTRATE	VARIAZIONE DATI CEDENTE/PRESTATORE/INTERMEDIARIO
Primo trimestre	15 Aprile	30 Aprile
Secondo trimestre	15 Luglio	10 Settembre
Terzo trimestre	15 Ottobre	31 Ottobre
Quarto trimestre	15 Gennaio	31 Gennaio

LA COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO DA VERSARE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sempre l'art. 1, comma 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020 (così come disposto dall'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019) evidenzia che l'Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 98/2020

PAGINA

5/7

complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche (inviate tramite il Sistema di interscambio) in ciascun trimestre solare, calcolata sia sulla base delle fatture per le quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta, nonché considerando le integrazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle Entrate e le variazioni effettuate dal contribuente.

In particolare tale comunicazione viene effettuata:

- entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre,
- entro 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno.

FATTURE EMESSE NEL	COMUNICAZIONE IMPORTO DA PARTE DELL'AGENZIA
Primo trimestre	15 Maggio
Secondo trimestre	20 Settembre
Terzo trimestre	15 Novembre
Quarto trimestre	15 Febbraio

CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON F24

L'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento tramite il mod. F24:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – PRIMO TRIMESTRE
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SECONDO TRIMESTRE
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – TERZO TRIMESTRE
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – QUARTO TRIMESTRE
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 98/2020

PAGINA

6/7

In particolare, ai fini in esame deve essere utilizzata la Sezione “Erario”, e quale “anno di riferimento” va indicato l’anno cui si riferisce il versamento (2021).

Si presume dovranno essere istituiti nuovi codici tributo per il versamento semestrale.

Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate ha rammentato anche i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo dovuta su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, che deve essere assolta entro 120 giorni dalla fine del periodo d’imposta:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
2501	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
2502	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – SANZIONI
2503	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – INTERESSI

IL REGIME SANZIONATORIO: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

In particolare l’Agenzia ha precisato che, in caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo:

- mediante contrassegno, la sanzione amministrativa va dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, oltre, ovviamente, al pagamento del tributo (art. 25, D.P.R. n. 642/1972);
- con modalità diverse dal contrassegno (quindi per le fatture elettroniche), la sanzione applicabile è pari al 30% dell’importo non versato (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

Qualora il mancato o insufficiente versamento riguardi un versamento diverso dal contrassegno, la sanzione, che è comunicata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, può essere ridotta ad 1/3 in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione.

Ulteriormente, ne consegue, tenendo conto del rinvio all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, che la sanzione è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- all’1% giornaliero (ovvero un quindicesimo del 15% per ciascun giorno di ritardo), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Infine, l’Agenzia ha sottolineato che è ammesso il ravvedimento operoso; tuttavia, qualora l’Amministrazione Finanziaria constati la violazione e comunichi l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, l’istituto del ravvedimento non è più possibile.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 98/2020

PAGINA

7/7

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI